

tissimi circoli senatorii, al 'Witz' di Vespasiano che, morendo a quel modo, disse che insomma ce l'aveva fatta e si avviava a diventare come Claudio un dio.

4. Ora, io non voglio qui contestare l'affermazione dello Schmidt che Vespasiano, spiritoso come indubbiamente era, non fosse tuttavia capace di sorridere anche su se stesso (v. però Suet. *Vesp.* 12). E nemmeno voglio qui mettere in dubbio che gli aristocratici dei tempi flaviani, con l'alterigia e la grossolanità tanto spesso propria a codesta formazione sociale, abbiano giocato sul fatto che un 'parvenu' quale Vespasiano fosse morto (come, purtroppo, assai spesso, persino agli aristocratici succede) senza trattenere l'empito delle proprie feci (cfr. Corn. Cels. *de medicina* 2.6).

Io voglio solo qui ricordare (aggiungendo alla citazione di H. Gesche quella più recente di F. Lucrezi), che Vespasiano, persona di fortissimo carattere, operò per tutto il suo principato, e in modi politici e giuridici estremamente concreti, per fare di se stesso e dei figli (oltre che sperabilmente degli ulteriori successori che non vi furono) una sorta di dinastia alla maniera di quella giulio-claudia, accettando fra l'altro (e in realtà sollecitando) il culto imperiale nelle province. Un uomo così previdente e così smagato sapeva bene, trovandosi in punto di morte o giù di lì, non solo che tutto era pronto per la successione a lui di Tito e, subordinatamente, di Domiziano, ma anche che tutto era opportunamente predisposto per la sua deificazione. Perché mai, privo com'era di peli sulla lingua, non può averlo detto?

Può averlo detto, può averlo detto. Né monta che nessuno saprà mai se l'ha detto davvero. L'importante delle frasi celebri, come ha osservato ai suoi tempi Sainte Beuve, è solo che, dopo aver girato qua e là alla sua ricerca, trovino finalmente il loro autore più adatto.

3. IL RAGIONIERE GAIIO.

1. Di Gaio, come è ben noto, si è detto di tutto, giungendo sino al punto di qualificarlo un poveraccio di provinciale, un non classico vissuto ai tempi dei classici, un plagiatore di Cassio Longino, uno pseudo-

³ Sul tema: C. A. CANNATA, *Histoire de la jurisprudence européenne*, 1: *La jurisprudence romaine* (1989) 123 ss., spec. 135 ss. e nt. 27-32; Id., *Introduzione ad una rilettura di Gai* 4.30-33, in *Scr. Guarino* (1984) 1869 ss., spec. 1875 ss., 1879; Th. MAYER-MALY, « Gaius », in *Roczniki Teologiczno-Kanoniczne* 10 (Lublin 1963) 55 ss. e citazioni ivi; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*¹ (1987) n. 228 (p. 442 ss.); Id., *Genuinità del Gaio Veronese*, in *Tagliacarte* (1983) 74 ss.; Id., *L'intelligenza di Gaio*, ivi 100 s.; Id., *Gaio Felice?*, ivi 137 s.; Id., *La dimensione di Gaio*, ora in *Iusculum iuris* (1984) 224 ss.

nimo di Lelio Felice e persino una donna travestita da uomo. In attesa che qualcuno lo additi (secondo una moda ossessiva oggi corrente) come un omosessuale, ovvero sia come 'Gay', ecco un valente romanista, C. A. Cannata, che ce lo presenta (e ce lo ripresenta più volte, poiché lo afferma in vari suoi scritti) in un modo parzialmente nuovo.

Gaio, secondo il Cannata, era certo un grande e accurato studioso (quel che si definisce, in linguaggio scolastico, un 'secchione'), ma come giurista il suo 'quoziente di intelligenza', per dirla con gli psicometri, era tutt'altro che soddisfacente: « il n'était probablement pas très intelligent, car il ne comprenait pas tout ce qu'il expliquait », anche se « il était bien informé et possédait un style impeccable et d'une clarté exemplaire ». Pertanto il nostro viene giudicato sulla base del solo « opusculum » delle sue *institutiones* ed è « donc certainement un écrivain 'classique', mais il ne peut pas être considéré comme un juriste classique ».

Senza ripetere il molto (o il troppo) che ho già pubblicato in varie occasioni per contestare le interpretazioni più azzardate, vorrei qui tentare di esprimere (brevemente, brevemente: sia chiaro) i motivi essenziali per cui anche la ingegnosa interpretazione del Cannata non mi trova d'accordo.

2. Innanzi tutto direi che Gaio non va 'giudicato e mandato' sulla base delle sole sue istituzioni. Prescindendo dalle *res cottidianae* (della cui genuinità si discute) e da altre opere minori, i *libri ad edictum praetoris urbani* (almeno dieci), quelli *ad edictum provinciale* (in numero di trentadue), quelli *ad legem duodecim tabularum* (in numero di sei), quelli *ad legem Iuliam et Papiam* (in numero di quindici) ci mostrano un giurista (di cui i brani della palingenesi leneliana, escluse le istituzioni, sono non meno di 521) che stava molto attento al diritto dei suoi tempi e che era pienamente (anche se non luminosamente) in grado di interpretarlo col metodo casistico, cioè con un metodo che il Cannata segnala più volte (ed è esatto) come particolarmente difficile, cioè come particolarmente da giurista.

A proposito di queste altre opere gaiane, è ben vero che i « *puto* », i « *consentio* », i « *sed ego contra* » e via dicendo non abbondano, o addirittura non vi sono. Tuttavia, a parte il fatto che locuzioni siffatte o analoghe sono infrequenti anche negli altri autori giuridici dell'età classica, non mi sembra che Gaio mancava sempre di esprimere la sua opinione personale e che egli « n'osait pas proposer sa pensée de manière directe, comme l'aurait fait un juriste ». Al pari della gran maggioranza dei giuristi del II e III secolo, Gaio usava concludere le sue argomentazioni (spesso facendo proprio qualche indirizzo di opinione precedentemente manifestatosi in concorrenza con altri indirizzi) con un « *ex his omnibus apparet rell.* », con un « *sed dicendum est* » e in modi simili, manifestando con ciò precisamente il suo personale punto di vista. Punto

di vista che non era meno personale per il fatto di non essere il frutto di un'escogitazione assolutamente nuova, ma di essere l'espressione di una ragionata scelta tra quelli manifestati dai giuristi anteriori e contemporanei.

Là dove Gaio sembra essere meno 'personale' è certamente nelle *institutiones*, ove è notorio che spesso (non sempre) accoglie l'opinione dei suoi « *praeceptores* » e che, solitamente, preferisce dare un'idea univoca (cioè indiscussa e non problematica) degli istituti che via via rappresenta. Anche a questo proposito, però, non bisogna andare a conclusioni precipitose: non tanto perché non mancano i casi in cui Gaio la sua opinione o la sua scelta nelle istituzioni chiaramente la esprime, quanto perché il manuale di Gaio (un « opusculum » che io sarei stato lieto di saper scrivere) è un libro elementare (privo, per di più, di apparato di note) in cui l'autore è tenuto a parlare brevemente, in maniera puramente isagogica, facendo cenno solo dei problemi principali e risolvendo gli stessi secondo ciò che « *magis placuit* » alla giurisprudenza che lo ha preceduto (anche se è evidente, ed anzi il più delle volte chiaramente affermato, che le soluzioni preferite sono quelle della scuola sabiniana). Chiunque fra noi abbia scritto un manuale elementare di diritto, sopra tutto se di diritto vigente, sa bene (a cominciare dal Cannata ed a finire, varie lunghezze dopo, con me) che, almeno nella 'parte alta' (cioè nel 'testo', e non nelle note a piè pagina), è stato doverosamente breve, succinto, compendioso ed esente dai « *puto* » e dai « *sentio* », proprio alla maniera di Gaio nelle *institutiones*.

Le quali *institutiones*, me lo permetta il Cannata, sono un 'profilo' originale ed efficace del *ius Romanorum*: un profilo che si apre, fra l'altro, con una chiara (e prima di allora inconsueta) elencazione, avente a paradigma la *lex publica*, dei documenti scritti dai quali (« *ex* ») si ricavano i « *iura populi Romani* ». Certo che ad un ristretto 'profilo' qualche cosa sfugga e che le istituzioni gaiane pertanto qualche cosa non ce la dicano intera (si pensi al *matrimonium*), qualche cosa non ce la dicano al posto dove più o meno giustamente ce la aspetteremmo (si pensi al *depositum*) e qualche cosa addirittura non ce la dicano affatto: ma tutto ciò è inevitabile e non autorizza, a mio avviso, il giudizio che le *institutiones* siano una sorta di « colapasta » tutto bucherellato. La « griglia ordinatrice » delle istituzioni gaiane non sarà quella così detta 'civilistica' e non sarà nemmeno quella così detta 'edittale' (due griglie sistematiche che non so, per verità, quanto siano preziose), tuttavia, visto che le istituzioni sono state scritte quando B. Windscheid era ancora da nascere, essa serve abbastanza bene (per quel che è possibile ad una esposizione dottrinale, la quale è sempre e fatalmente deformatrice), serve abbastanza bene, dicevo, ad « evidenziare i rapporti sistematici che strutturano la materia esposta ».

3. Ed è poi generoso asserire che Gaio non capiva, a volte, quel che diceva? No, proprio no. A prescindere dal punto che nelle istituzioni i glossemi postclassici (pur se non quanti ne vuole il Solazzi) indubbiamente (mi si crocefigga) non difettano, io mi permetto di replicare che il tirar giù di tanto in tanto affermazioni infondate, e il trarre in questo o in quel caso conclusioni erranee, è cosa che può capitare e forse capita a tutti.

Se ci vogliamo parlare sinceramente e in un orecchio tra noi, che altro facciamo, noi dottrinarii, se non scoprire gli errori (veri o presunti) commessi da quelli che ci hanno preceduto e divulgarli (i malvagi che siamo) in libri, articoli e recensioni? Siamo perciò autorizzati a sostenere, degli studiosi di cui abbiamo riveduto le bucce, che non erano o sono giuristi, ma erano o sono solo divulgatori (magari eleganti, ma talvolta inconsapevoli) di cose giuridiche?

D'altra parte, ci vorrebbe una dimostrazione molto più lunga e minuziosa di quella che il Cannata ci offre per poter stabilire, in scienza e coscienza, che « Gaio non era un giurista, e le cose che, con amore e chiarezza, esponeva, le capiva in una misura analoga a quella che oggi siamo soliti attenderci da un buon ragioniere o da un causidico dell'equo canone ».

Guardiamo, per esempio, a Gai 4.36, cioè al paragrafo in cui Gaio, parlando dell'*actio Publiciana*, dice che l'attore 'fingeva' nell'*intentio* di aver acquistato la cosa reclamata per usucapione (« *fingitur rem usucapisse et ita quasi ex iure Quiritium dominus factus esset intendit* »). Non è vero che la formula edittale fingesse l'usucapione, osserva il Cannata, perché essa formula (che è, del resto, riportata dallo stesso Gaio) fingeva come avvenuto solo il decorso del tempo (di un anno o di due anni) richiesto per l'usucapione: Gaio non si sarebbe reso conto che fingere l'usucapione « equivale a fingere *dominus* l'attore, . . . con la conseguenza di rendere inutile l'azione, perché l'attore ha già vinto quando si sia interamente posta fuori discussione la fondatezza della *causa petendi* ». Ora, a prescindere dal fatto che nell'asserito errore di Gaio sono caduti dopo di lui migliaia di giusromanisti (tutti ragioniere o causidici dell'equo canone, costoro?), l'errore di Gaio forse, se non erro a mia volta di grosso, è alquanto immaginario. La formula dell'*actio Publiciana* non presume affatto che la *causa petendi* vantata dall'attore sia fondata o sia comunque riconosciuta dalla controparte, ma subordina al « *si paret* » del giudice la verifica della fondatezza della *causa petendi* esposta nell'*intentio* e contestata dal convenuto. Come nella *rei vindicatio* l'attore asserisce a tutta voce di essere *dominus ex iure Quiritium* della *res litigiosa* (ma resta poi da stabilire se lo sia veramente), così nella *Publiciana* l'attore asserisce falsamente (e forse un po' imbarazzato) che ha posseduto la cosa per il tempo necessario a diventarne *dominus* per

usucapione (ma resta poi da stabilire se per il resto la *causa petendi* da lui messa su sia da riconoscere giusta).

4. E allora ecco il punto cui mi premeva di arrivare.

Come si sa, Pomponio (22 *ad Q. Mucium*, D. 45.3.39) conclude una certa discussione, che qui non importa riferire, con le parole: « *sed qua actione id recipere possumus, quaeremus, et non sine ratione est, quod Gaius noster dixit, condici id in utroque casu posse domino* ». Per il che ci si domanda da secoli chi fosse il *Gaius noster* (se Gaio, se Cassio Longino, se qualchedun altro) e una lunga serie di giusromanisti, sulle tracce del Lenel, ha anche autorevolmente supposto che la menzione di Gaio sia stata interpolata da persona agli occhi della quale Gaio, data la larghissima notorietà acquisita in età postclassica, era indubbiamente « *Gaius noster* », cioè da Triboniano.

Io non ho alcuna pretesa, in questa sede, di dare fiato alla mia convinzione, che è nel senso dell'interpolazione postclassica (pregiustiniana o giustiniana). Una cosa sola mi importa, ed è di sostenere che non è molto convincente, alla luce di quanto ho accennato dianzi, l'opinione secondo cui il riferimento a Gaio può essere stato fatto giusto da Pomponio, il quale in tal caso sembra dire: « *pas bête notre ami Gaius, quand il dit . . .* », con « *une allusion ironique à un contemporain, auteur diligent de livres juridiques mais pas juriste* ».

L'ironia, dov'è l'ironia nelle parole di Pomponio? Di più: chi avrebbe mai potuto capire, tra i lettori di Pomponio, la sua 'ironica' (per verità, io direi inurbana) battuta? Il « *noster* » riferito ad un altro personaggio sta, ragionevolmente, ad indicare uno stimato giurista, o insomma qualcuno già conosciuto nell'ambiente (e mi esento dalle citazioni relative), non un sempliciotto di *magister iuris*, per di più a tutti i contemporanei (almeno a quanto pare, e come il Cannata riconosce) affatto ignoto. Quale dei miei lettori capirebbe prima ancora di apprezzarla, la mia fine ironia, se, a conclusione di un dibattuto problema giuridico, me ne uscissi inaspettatamente con la frase: « mica sciocca la soluzione del nostro ragionier Pappalardo »? (Carneade, chi era costui?).

Quindi lasciamo perdere l'idea dell'ironia di Pomponio e del basso quoziente intellettuale di Gaio. Va bene, non si trattava di un sommo: sono il primo a riconoscerlo. Ma questo volerlo sminuire a tutti i costi mi sa, 'poèr nano' di un Gaio, di partito preso.

ANTONIO GUARINO

* * *